



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE PROVVISORIA DI
ALLOGGI PER EMERGENZE ABITATIVE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/07/2020

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Tipologia delle abitazioni per emergenza

Articolo 3 - Requisiti per l'accesso all'emergenza abitativa

Articolo 4 – Valutazione della situazione di emergenza
abitativa

Articolo 5 – Concessione

Articolo 6 – Motivi di esclusione
dalla concessione

Articolo 7 – Modalità e condizioni di concessione

Articolo 8 – Verifica requisiti

Articolo 9 – Rilascio alloggio

Articolo 10 – Revoca dalla concessione

Articolo 11 – Variazioni del nucleo familiare

Articolo 12 - Ispezione locali

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione in via esclusivamente provvisoria degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, destinati ad uso temporaneo per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate e/o nuclei che presentano problematiche di immediata gravità, in conformità a quanto previsto dalla dagli art. 44 e 46 della L.R. 39/2017.

Articolo 2 - Tipologia delle abitazioni per emergenza

Gli alloggi nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per far fronte alle emergenze abitative si trovano in via Volta ed in via Fermi e identificati al Catasto Fabbricati di questo Comune rispettivamente al Foglio 22 mapp. 643 sub. 2 e 3, mapp. 643 sub. 14 e 7, mapp. 643 sub. 15; Foglio 22 mapp. 326 (2 unità abitative). Sarà oggetto del presente regolamento ogni altra unità abitativa che entrerà nell'eventuale disponibilità dell'Ente da individuare con atto di Giunta Comunale.

Articolo 3 - Requisiti per l'accesso all'emergenza abitativa

Le concessioni provvisorie di unità abitative di cui all' art.1, sono in capo all'Ufficio Servizi Sociali Comunali che individuano i nuclei familiari che si trovano in condizione di grave disagio abitativo e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Campolongo Maggiore da almeno due anni;
- per i cittadini di altro stato, regolarmente residenti, il requisito per l'accesso è il possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;
- reddito fiscalmente imponibile non superiore al limite previsto per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e comunque il reddito pro-capite (di ogni componente il nucleo) non deve essere superiore al corrispondente valore di una pensione minima INPS oppure reddito ISEE con limite previsto per accesso all'edilizia residenziale pubblica L.R. 39/2017;
- non titolari di diritti di proprietà o quote di proprietà superiori ad un terzo, usufrutto uso e abitazione su alloggi, locati ad uso abitativo o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località;
- di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 1. progetto personalizzato di presa in carico da parte dei Servizi Sociali Comunali;
 2. sottoposti a sfratto esecutivo intimato dall'Autorità Giudiziaria competente (sono esclusi provvedimenti di sfratto promossi per qualsiasi motivo per conto del soggetto gestore del Patrimonio Pubblico o per occupazione senza titolo);
 3. obbligo di rilascio dell'alloggio contenuto nel provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale competente o sentenza passata in giudicato;
 4. soggetti in situazione di emergenza abitativa dovuti a sgombero di unità abitative di proprietà pubblica o per pubbliche finalità;
 5. soggetti in situazione di emergenza abitativa per pubbliche calamità o per alloggi dichiarati inagibili;
 6. soggetti in condizione di grave disagio economico-sociale con problemi abitativi;
 7. nuclei familiari con soggetti a rischio (minori, disabili, anziani).

Ai fini del presente Regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della valutazione della situazione di emergenza abitativa. Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente alla consegna dell'alloggio, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi Sociali.

I requisiti devono permanere al momento della concessione dell'alloggio e persistere in costanza del rapporto, pena la revoca della concessione stessa.

Il beneficiario di alloggio di emergenza ha l'obbligo di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la revoca della concessione.

Articolo 4 – Valutazione della situazione di emergenza abitativa

La valutazione della situazione di emergenza abitativa è in capo all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Ai fini della valutazione l'Ufficio Servizi Sociali richiede la seguente documentazione:

- fotocopia della carta di identità, o permesso di soggiorno valido se stranieri;
- stato di famiglia del nucleo familiare;
- certificazione ISEE e dichiarazione dei redditi o, in assenza di obbligo di presentazione, CUD di tutti i componenti del nucleo familiare;
- documentazione attestante le condizioni di cui ai requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Concessione

L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria della valutazione della situazione, verificandone la completezza e regolarità sulla base delle dichiarazioni del nucleo familiare e della documentazione agli atti. Si procederà all'eventuale concessione provvisoria, in caso di unità abitative libere, integrando la pratica con una relazione dell'Assistente Sociale.

Trattandosi di emergenza abitativa, nell'eventualità della presenza in contemporanea di più situazioni di rischio, avranno precedenza in serie i nuclei familiari con all'interno:

- 1) minori con disabilità (accertati da invalidità civile oppure L. 104)
- 2) disabili (accertati da invalidità civile oppure L. 104)
- 3) minori
- 4) anziani non autosufficienti (accertati da invalidità di accompagnatoria o civile)
- 5) in mancanza di una delle quattro suddette condizioni di priorità, l'Ufficio Servizi Sociali, fornirà un'indicazione di priorità che tenga conto dello stato complessivo del disagio della famiglia.

Articolo 6 – Motivi di esclusione dalla concessione

Qualora un nucleo familiare abbia presentato nell'anno di riferimento domanda di contributo a sostegno del canone di locazione e la stessa sia stata accolta con l'erogazione dell'importo massimo spettante, non potrà essere considerato in caso di successivo sfratto per morosità, in condizione di emergenza abitativa.

La situazione di emergenza abitativa non potrà essere considerata se inerente nuclei familiari che, in qualità di assegnatari a titolo definitivo di alloggio ATER., abbiano perso i requisiti necessari per la conservazione dell'alloggio e lo debbano rilasciare per inadempienze contrattuali.

La situazione di emergenza abitativa non sarà considerata in caso di verifica della capacità contributiva del nucleo familiare tale per cui sia possibile trovare un alloggio autonomamente o in caso di mancato adempimento degli obblighi del presente Regolamento.

Articolo 7 – Modalità e condizioni di concessione

Gli alloggi vengono assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni

di emergenza.

La prima assegnazione ha validità di un anno. In circostanze eccezionali l'Ufficio Servizi Sociali può autorizzare la proroga annuale quando il perdurare delle cause che hanno determinato la concessione dell'alloggio non consentano soluzioni alternative.

Il beneficiario, a scadenza del proprio periodo di concessione, è tenuto a presentare al competente ufficio la seguente documentazione:

- Certificazione ISEE
- Relazione dell'assistente sociale del servizio che ha la presa in carico che attesta la condizione di grave disagio economico- sociale e sanitario.
- Dichiarazione del reddito fiscalmente imponibile che deve continuare a non essere superiore al limite previsto per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, calcolato ai sensi della L.R. 39/2017. Con reddito pro-capite (di ogni componente il nucleo) non superiore al corrispondente valore di una pensione minima INPS;

Salvo particolari situazioni contingenti non potranno essere effettuate sistemazioni tali da generare grave sovraffollamento (oltre due persone a vano utile).

In caso di ospitalità o di integrazione di altro membro familiare il beneficiario dovrà necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione comunale, previa apposita richiesta e motivazione, pena la decadenza dalla concessione.

In sede di concessione dell'alloggio l'Ufficio procederà alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato la situazione di emergenza abitativa (comprensivo della verifica del nucleo familiare); l'avente diritto alla concessione sarà invitato a presentare l'idonea documentazione e comunque tutta la documentazione che l'Ufficio riterrà utile alla verifica dei requisiti.

La mancata presentazione della documentazione si ritiene quale rinuncia al beneficio della concessione dell'alloggio.

Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione proposta decadono dal diritto di concessione in emergenza abitativa.

Prima della presa in possesso il Comune provvede alla convocazione del beneficiario per la consegna dell'alloggio, con la firma di un verbale di consegna.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza.

L'immobile viene concesso ad uso gratuito fatto salvo tutte le utenze che restano in capo al beneficiario.

Articolo 8 – Verifica requisiti

Trascorso un anno dalla prima concessione, l'Ufficio Servizi Sociali procede alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al precedente articolo 3. I beneficiari dovranno produrre la documentazione necessaria per l'accertamento della sussistenza delle condizioni che hanno generato il diritto alla concessione provvisoria di un alloggio per emergenza abitativa. Ogni variazione dello stato che ha generato la concessione in emergenza abitativa deve essere comunque immediatamente comunicata al competente ufficio.

La cessazione del periodo di emergenza abitativa, definitivamente accertata, comporterà la decadenza della concessione dell'alloggio.

Il controllo dei requisiti economici avverrà anche con l'ausilio della Guardia di Finanza e del casellario INPS.

Articolo 9 – Rilascio alloggio

Il nucleo familiare beneficiario dovrà lasciare libero l'immobile entro 30 giorni dalla data della comunicazione di decadenza.

Trascorso inutilmente tale termine si procederà alla segnalazione alle Forze dell'Ordine.

Articolo 10 – Revoca dall'assegnazione

La revoca della concessione viene disposta mediante provvedimento dirigenziale qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi;
- b. il nucleo familiare beneficiario non sia più in possesso dei requisiti reddituali, e abbia titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggi, locati ad uso abitativo o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento;
- c. il nucleo familiare beneficiario non abbia preso possesso entro 30 giorni dell'alloggio;
- d. il nucleo familiare beneficiario abbia ceduto in tutto o parte l'alloggio assegnato;
- e. il nucleo familiare beneficiario non abiti stabilmente l'alloggio o ne muti la destinazione d'uso;
- f. il nucleo familiare beneficiario abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- g. accoglienza di persone, anche temporaneamente, senza aver ottenuto apposita autorizzazione;
- h. il nucleo familiare beneficiario ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza di cui si venga a conoscenza tramite segnalazioni;
- i. il nucleo familiare beneficiario non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi ATER al primo bando utile indetto dal Comune di Campolongo Maggiore;
- j. danni all'unità immobiliare dovuti a incuria, negligenza o dolo.

Articolo 11 – Variazioni del nucleo familiare

Successivamente alla consegna dell'alloggio ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Servizi Sociali.

Nel caso di decesso del beneficiario della concessione si considera concluso l'intervento, qualora ci siano altri componenti nel nucleo familiare si dovrà procedere ad una nuova istruttoria al fine di verificare i requisiti per una eventuale nuova concessione.

Articolo 12 - Ispezione locali

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti e del corretto utilizzo dell'immobile, il Comune ha assoluta facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene utili e necessari.